Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — **ROMA - Sabato, 4 marzo 1933 - ANNO XI** — **Numero 53**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale " veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

1933

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 17 novembre 1932, n. 2035.
Modifiche ad alcuni articoli del regolamento per la concessione dei bacini per carenare, approvato con decreto Luogotenenziale 20 giugno 1915, n. 1025.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale n. 1025 in data 20 giugno 1915;
Visto il R. decreto n. 2582 in data 15 novembre 1923;
Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere favorevole all'unanimità;
Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 20 del regolamento per la concessione dei bacini per carenare, di proprietà della Regia marina, approvato con decreto Luogotenenziale n. 1025 in data 20 giugno 1915, modificato col R. decreto n. 2582 in data 15 novembre 1923, è sostituito il seguente:

« Art. 20. — Le tasse di bacino sono stabilite, secondo la durata della permanenza e la stazza delle navi, giusta tabelle da approvarsi, per ciascun bacino, con decreto Ministeriale.

« Col decreto stesso saranno stabilite le penalità da applicarsi in caso di permanenza nel bacino oltre il tempo concesso, e ciò senza pregiudizio delle maggiori facoltà spettanti all'autorità marittima a termini del presente regolamento ».

Art. 2.

Sono abrogati:
a) l'articolo 19;
b) il 2° comma ed il 1° periodo del 3° comma dell'art. 22;
c) l'articolo 26,
del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale in data 20 giugno 1915, n. 1025.

Il presente decreto andrà in vigore dal 16 dicembre 1932.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

SIRIANNI.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1933 Anno XI
Atti del Governo, registro 329, foglio 137. — MANCINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 16 febbraio 1933, n. 108.
12ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1932-33.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 16 febbraio 1933-XI, sul decreto che autorizza una 12ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1932-33.

MAESTÀ,

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri degli affari esteri, dell'educazione nazionale e dell'interno, per il corrente eser-

cizio, sono da autorizzare le seguenti nuove o maggiori assegnazioni destinate a fronteggiare necessità sopravvenute ed urgenti di taluni servizi:

Ministero degli affari esteri:

L. 1.000.000, in aumento del fondo per spese riservate, dipendenti da avvenimenti internazionali;

L. 200.000, per spese straordinarie inerenti al viaggio della Maestà Vostra in Egitto;

Ministero dell'educazione nazionale:

L. 200.000, per assegnazione straordinaria alla Reale Accademia d'Italia, a titolo di contributo nelle spese per il Convegno « Volta » del 1932;

Ministero dell'interno:

L. 1.000.000, per aumento del fondo relativo a sussidi diversi di pubblica beneficenza;

L. 2.915.500, per spese relative al servizio d'investigazione politica.

In conformità di analoga deliberazione del Consiglio dei Ministri, alle indicate occorrenze, per complessive L. 5.315.500, si provvede con prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che mi onoro rassegnare all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1932-1933 sono disponibili lire 17.633.820;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 233 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1932-33, è autorizzata una 12ª prelevazione nella somma di L. 5.315.500 da assegnare, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri sotto indicati, per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 61 - Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali	L.	1.000.000
Cap. n. 71-*quinquies* (di nuova istituzione) - Spese straordinarie in occasione del viaggio di S. M. il Re in Egitto	»	200.000
Ministero dell'educazione nazionale:		
Cap. n. 156-*bis* (di nuova istituzione) - Assegnazione straordinaria alla Reale Accademia d'Italia per contributo nelle spese del Convegno « Volta » del 1932	»	200.000
Ministero dell'interno:		
Cap. n. 29 - Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc. . . .	L.	1.000.000
Cap. n. 79 - Spese per il servizio di investigazione politica	»	2.915.500
Totale . . .	L.	5.315.500

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 330, foglio 3. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 febbraio 1933, n. 109.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri, nonchè ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1932-33, ed altri provvedimenti di carattere finanziario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 19 maggio 1932, nn. 560, 561 e 566; 26 maggio 1932, nn. 568, 569, 571; 6 giugno 1932, nn. 636 e 676, e 16 giugno 1932, nn. 698 e 711;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè in alcuni bilanci speciali, e di adottare altri provvedimenti di carattere finanziario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1932-33, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'educazione nazionale, dell'interno, delle comunicazioni, della guerra, della marina e delle corporazioni, per l'esercizio finanziario predetto, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

Nei bilanci dei Patrimoni riuniti ex-economali, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1932-33, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 4.

Per lavori stradali, da eseguirsi in Cirenaica, è autorizzata la ulteriore spesa di L. 30.000.000, in aggiunta a quella di L. 46.000.000 di cui al R. decreto 16 gennaio 1930, n. 66.

Alla detta spesa di L. 30.000.000 sarà provveduto con le normali dotazioni del bilancio della Cirenaica, nel quale la

spesa medesima verrà inscritta in ragione di L. 10.000.000 all'anno a decorrere dall'esercizio finanziario 1933-34 a tutto il 1935-36.

Art. 5.

Il fondo di L. 3.100.000 inscritto, col presente decreto, al capitolo n. 155-*ter* dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale, per l'adattamento del Palazzo Reale di Napoli a residenza delle LL. AA. RR. i Principi di Piemonte, sarà versato all'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli, che lo gestirà secondo le norme che regolano il funzionamento dell'Alto Commissariato medesimo.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 330, *foglio* 2. — MANCINI.

TABELLA A.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1932-33.

a) *In aumento*:

Cap. n. 116 — Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia . . . . L. 700.000 —

Cap. n. 165-*bis* (di nuova istituzione) — **Proventi della Mostra campionaria di propaganda** coloniale annessa al Museo coloniale (R. decreto 24 novembre 1932, n. 1756) . . . . . . *per memoria*

Totale degli aumenti . L. 700.000 —

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 269 — Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti e da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ecc . . . L. 16.462.517,77

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA B.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1932-33.

MINISTERO DELLE FINANZE

a) *In aumento*:

Cap. n. 39 — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . L. 300.000 —

Cap. n. 124 — Spese casuali . . . . . » 50.000 —

Cap. n. 125 — Retribuzione al personale avventizio dipendente dall'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze, ecc. . . . . . » 500.000 —

Cap. n. 340-*bis* (di nuova istituzione) — Saldo dei corrispettivi di riscatto delle Ferrovie Cremona-Fidenza e Fornovo-Fidenza . . . . . L. 794.480 —

Totale degli aumenti . . . L. 1.644.480 —

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 11 — Interessi per titoli del debito pubblico austriaco prebellico, ecc. . . . . . L. 50.000 —

Cap. n. 342 — Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ecc. . . » 16.462.517,77

Totale delle diminuzioni . . . L. 16.512.517,77

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

a) *In aumento*:

Cap. n. 63 (aggiunto, in conto competenza) — **Compensi speciali al personale dell'Ordine giudiziario per prestazioni straordinarie nella definizione delle controversie individuali del lavoro**, ecc. L. 600.000

b) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 7 — **Indennità ai componenti il Consiglio superiore della magistratura, la Corte suprema disciplinare e le Commissioni legislative, giudiziarie ed amministrative sedenti presso il Ministero. Spese aderenti ai concorsi per la magistratura e per gli uffici giudiziari.**

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Cap. n. 73 — Prestito da concedersi al Governo Albanese, ecc. . . . . L. 1.200.000

MINISTERO DELLE COLONIE

a) *In aumento*:

Cap. n. 34 (aggiunto, in conto competenza) — **Costruzione e adattamento di locali in Roma per la sede del Museo coloniale**, ecc. . . . . . L. 70.000

b) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 16 — **Museo coloniale - Spese per acquisto, ordinamento, manutenzione e conservazione delle raccolte e per il funzionamento del museo. Spese per il funzionamento della Mostra campionaria di propaganda coloniale. Quote di entrata devolute ai Governi coloniali e di somme comunque percette per conto di terzi (art. 23 del R. decreto 18 marzo 1929, n. 409, modificato dal R. decreto 24 novembre 1932, n. 1756).**

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 70 (modificata la denominazione) — **Affitto e conduzioni di terreni per le esercitazioni agrarie, impianto e funzionamento di laboratori e uffici modello nelle Regie scuole e nei Regi corsi secondari di avviamento professionale — Quota annua di adesione all'Ufficio internazionale per l'insegnamento agrario e contributo all'Ufficio internazionale dell'insegnamento tecnico** . . . L. 8.000

Cap. n. 155-*ter* (di nuova istituzione) — **Spese per la sistemazione e l'adattamento del Palazzo Reale di Napoli a residenza delle LL. AA. RR. i Principi di Piemonte ed altre spese, esclusi i premi di operosità e di rendimento, dipendenti e conseguenti dalla sistemazione medesima** . . . . » 3.100.000

Totale degli aumenti . . . L. 3.108.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 72 — Contributi e sussidi per il mantenimento di Regi istituti e di Regie scuole industriali, ecc. . . . . L. 4.000

Cap. n. 76 — Contributi e sussidi per il mantenimento di Regi istituti, di Regie scuole commerciali, ecc. . . . . » 4.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 8.000

MINISTERO DELL'INTERNO

Modifica di denominazione:

Cap. n. 111 (aggiunto) — Saldo degli impegni raguardanti spese generali degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente.

Cap. n. 135 (aggiunto) — Saldo degli impegni riguardanti le spese per la beneficenza pubblica degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente.

Cap. n. 139 (aggiunto) — Saldo degli impegni riguardanti le spese per la sanità pubblica degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente.

Cap. n. 151 (aggiunto) — Saldo degli impegni riguardanti le spese per la sicurezza pubblica degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

a) *In aumento*:

Cap. n. 4 — Sussidi agli impiegati, uscieri, ecc.	L.	10.000
Cap. n. 5 — Sussidi agli impiegati, ecc., già appartenenti all'Amministrazione centrale, ecc.	»	6.000
Cap. n. 7 — Ispezioni e missioni nell'interesse dei vari servizi, ecc.	»	10.000
Cap. n. 103 (aggiunto, in conto competenza) — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori al 1932-33	»	117.000
Totale degli aumenti	L.	143.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 33 — Sovvenzioni alle società assuntrici di servizi marittimi, ecc.	L.	26.000
Cap. n. 36 — Manutenzione ordinaria, fitto di locali per il Comando gruppo legioni di Milizia portuaria, ecc.	»	117.000
Totale delle diminuzioni	L.	143.000

MINISTERO DELLA GUERRA

a) *In aumento*:

Cap. n. 7 — Indennità e spese per Commissioni, ecc.	L.	85.000
Cap. n. 9 — Sussidi ai militari ed al personali in attività di servizio, ecc.	»	150.000
Cap. n. 59 — Premi per invenzioni, lavori, ecc.	»	3.000
Totale degli aumenti	L.	238.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 24 — Pane e viveri per le truppe, ecc	L.	235.000
Cap. n. 34 — Servizi di artiglieria, ecc.	»	3.000
Totale delle diminuzioni	L.	238.000

MINISTERO DELLA MARINA

a) *In aumento*:

Cap. n. 16 — Spese di viaggio ed indennità di missione al personale dell'Amministrazione centrale, ecc.	L.	38.000
Cap. n. 17 — Sovvenzioni ad istituti, associazioni, ecc.	»	35.000
Cap. n. 18 — Spese per acquisto di medaglie al valor militare, ecc.	»	2.000
Cap. 40 — Retribuzioni alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, ecc.	»	90.000
Cap. n. 44 — Premi per invenzioni, lavori, ecc.	»	5.000
Cap. n. 73 — Spese per rilegature, macchine da scrivere, ecc.	»	105.000
Totale degli aumenti	L.	275.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 34 — Corpo Reale equipaggi marittimi - Vestiario	L.	39.000
Cap. n. 38 — Servizio semaforico e radiotelegrafico, ecc.	»	10.000
Cap. n. 39 — Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali, ecc.	L.	27.000
Cap. n. 42 — Indennità di missione e di tramutamento per gli ufficiali, ecc.	»	25.000
Cap. n. 46 — Armamenti navali, ecc.	»	110.000
Cap. n. 61 — Combustibili liquidi e solidi, ecc.	»	8.000
Cap. n. 64 — Spese per il funzionamento dei Regi arsenali militari marittimi, ecc.	»	56.000
Totale delle diminuzioni	L.	275.000

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 4 — Personale avventizio dell'Amministrazione centrale e provinciale - Retribuzioni.	L.	10.000
Cap. n. 5 — Indennità, assegni, rimborsi di spese, ecc.	»	100.000
Totale degli aumenti	L.	110.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 21 — Spese per il corso di tirocinio teorico degli aspiranti ufficiali metrici, ecc.	L.	3.000
Cap. n. 23 — Spese di ufficio, ecc., per il servizio metrico	»	7.000
Cap. n. 57 — Spese per l'applicazione dell'art. 3 del R. decreto 19 novembre 1921, n. 1605, ecc.	»	100.000
Totale delle diminuzioni	L.	110.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA C.

Tabella di variazioni a bilanci speciali per l'esercizio finanziario 1932-33.

1. — BILANCIO DEI PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI.

ENTRATA.

Cap. n. 8-*bis* (di nuova istituzione) — Prelevamento corrispondente all'avanzo di gestione dell'esercizio finanziario 1931-32, da destinare a sussidi di culto, di beneficenza e di istruzione, ai sensi dell'art. 56 del regolamento approvato col Regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262	L.	769.578,30

SPESA.

Cap. n. 16 — Fondo a disposizione per sovvenire il clero particolarmente benemerito, ecc.	L.	769.578,30

2. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 17 — Rimborso della Cassa depositi e prestiti per il servizio dei buoni fruttiferi postali	L.	2.000.000

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 5 — Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole, ecc.	L.	40.000
Cap. n. 37 — Spese per il trasporto degli effetti postali sulle linee di navigazione aerea	»	250.000
Cap. n. 45 — Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi postali, ecc.	»	350.000
Cap. n. 50 — Compensi ai ricevitori postali e ai titolari degli uffici di 1a classe, ecc., per le operazioni relative al servizio dei buoni postali fruttiferi.	»	2.000.000
Cap. n. 67 — Impianto di comunicazioni telegrafiche e telefoniche per ragioni di servizio, ecc.	»	30.000

Cap. n. 108 (aggiunto - in conto competenza) — Spese di pubblicità per promuovere l'incremento di taluni servizi	L.	15.000
Totale degli aumenti	L.	2.685.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 4 — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario di ufficio, ecc.	L.	40.000
Cap. n. 14 — Spesa per il servizio di recapito dei telegrammi, ecc.	»	200.000
Cap. n. 24 — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ecc.	»	215.000
Cap. n. 44 — Rimborsi dovuti per lo scambio con l'estero delle corrispondenze postali, ecc.	»	150.000
Cap. n. 69 — Spese per collegamenti di enti pubblici e privati con gli uffici telegrafici e telefonici centrali, ecc.	»	30.000
Cap. n. 71 — Spese per le Conferenze internazionali telegrafica e radiotelegrafica di Madrid	»	39.000
Cap. n. 81 — Istruzione al personale, ecc.	»	11.000
Totale delle diminuzioni	L.	685.000

3. — AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO.

ENTRATA.

In diminuzione:

Cap. n. 30 — Sovvenzioni del Tesoro per lavori e provviste di carattere patrimoniale e per lavori di elettrificazione delle linee ferroviarie	L.	16.462.517,77

SPESA.

In diminuzione:

Cap. n. 67 — Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili, ecc.	L.	16 462.517,77

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

REGIO DECRETO 19 gennaio 1933, n. 110.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Benedetto, in Catania.

N. 110. R. decreto 19 gennaio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Benedetto, in Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 19 gennaio 1933, n. 111.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Cappuccine, detto di S. Gerolamo, in Fermo.

N. 111. R. decreto 19 gennaio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene concesso il riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Cappuccine, detto di S. Gerolamo, in Fermo, ed autorizzato il trasferimento al medesimo di immobili già in suo possesso da epoca anteriore al Concordato.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 19 gennaio 1933, n. 112.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di S. Matteo in Ruggiano di Montesantangelo.

N. 112. R. decreto 19 gennaio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di S. Matteo in Ruggiano di Montesantangelo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 19 gennaio 1933, n. 113.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Religiose Agostiniane, in Roma.

N. 113. R. decreto 19 gennaio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene concesso il riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Religiose Agostiniane, in Roma, via SS. Quattro, n. 20.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 19 gennaio 1933, n. 114.

Riconoscimento, agli effetti civili, della Bolla Pontificia 5 dicembre 1931 riguardante l'erezione in parrocchia autonoma della Chiesa di S. Saba Abate, in Roma.

N. 114. R. decreto 19 gennaio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la Bolla Pontificia 5 dicembre 1931, con la quale è stata eretta in parrocchia autonoma la Chiesa di S. Saba Abate, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 19 gennaio 1933, n. 115.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa di Nostra Signora del Garbo, in Genova-Rivarolo.

N. 115. R. decreto 19 gennaio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene concesso il riconoscimento, agli effetti civili, alla erezione in parrocchia della Chiesa di Nostra Signora del Garbo, in Genova-Rivarolo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 26 gennaio 1933, n. 116.

Approvazione dello statuto per il governo dell'Opera pia « Ospedale civile », in Abbazia.

N. 116. R. decreto 26 gennaio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico per il governo dell'Opera pia « Ospedale civile », con sede in Abbazia.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1933 - Anno XI

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1933.

Conferma in carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano sig. Lovetere Antonio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 7400, in data 9 gennaio 1927, col quale, fra gli altri, il sig. Lovetere Antonio venne nominato rappresentante del sig. Valletta Nicola, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano;

Vista la domanda, in data 21 luglio 1932-X, con quale il menzionato agente di cambio, nel chiedere la propria ammissione in ruolo, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X, ha dichiarato di voler confermare il predetto Lovetere quale suo procuratore;

Visto il R. decreto, in data 24 settembre 1932-X, con il quale il suindicato sig. Valletta è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Decreta:

Il sig. Lovetere Antonio è confermato rappresentante del sig. Valletta Nicola, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 10 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(671)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1933.

Conferma in carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano sig. Heimann Guido.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 1156, in data 26 febbraio 1932-X, col quale, il sig. Heimann Guido venne nominato rappresentante del sig. Pivato Vincenzo, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano;

Vista la domanda, in data 21 luglio 1932-X, con la quale il menzionato agente di cambio, nel chiedere la propria ammissione in ruolo, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X, ha dichiarato di voler confermare il predetto Heimann quale suo procuratore;

Visto il R. decreto, in data 24 settembre 1932-X, con il quale il suindicato sig. Pivato è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Decreta:

Il sig. Heimann Guido è confermato rappresentante del signor Pivato Vincenzo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 10 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(672)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1933.

Conferma in carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano sig. Galli Ubaldo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 5060, in data 30 agosto 1927, col quale il sig. Galli Ubaldo venne nominato rappresentante del sig. Strada Mario, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano;

Vista la domanda, in data 21 luglio 1932-X, con la quale il menzionato agente di cambio, nel chiedere la propria ammissione in ruolo, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X, ha dichiarato di voler confermare il predetto Galli Ubaldo come suo procuratore;

Visto il R. decreto, in data 22 ottobre 1932, con il quale il suindicato sig. Strada Mario è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Decreta:

Il sig. Galli Ubaldo è confermato rappresentante del signor Strada Mario, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 10 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(673)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1933.

Conferma in carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano sig. Casati Emilio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 6836, in data 28 dicembre 1929-VIII, col quale, fra gli altri, il sig. Casati Emilio venne nominato rappresentante del sig. Bernstein Arrigo, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano;

Vista la domanda, in data 21 luglio 1932-X, con la quale il menzionato agente di cambio, nel chiedere la propria ammissione in ruolo, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X, ha dichiarato di voler confermare il predetto Casati come suo rappresentante;

Visto il R. decreto, in data 24 settembre 1932-X, con il quale il suindicato sig. Bernstein è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Decreta:

Il sig. Casali Emilio è confermato rappresentante del signor Bernstein Arrigo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 10 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(674)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1933.

Conferma in carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano sig. Mulachiè Armando.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 6087, in data 20 ottobre 1927, col quale il sig. Mulachiè Armando venne nominato rappresentante del sig. Giuliari Arcidade, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano;

Vista la domanda, in data 21 luglio 1932-X, con la quale il menzionato agente di cambio, nel chiedere la propria ammissione in ruolo, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge

n. 815 del 30 giugno 1932-X, ha dichiarato di voler confermare il predetto Mulachiè Armando, come suo procuratore;
Visto il R. decreto, in data 22 ottobre 1932-X, con il quale il suindicato sig. Giuliari Arcidade è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Decreta:

Il sig. Mulachiè Armando è confermato rappresentante del sig. Giuliari Arcidade, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 10 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(675)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1933.
Conferma in carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano sig. Merati Giulio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 1418, in data 28 febbraio 1928-VI, col quale, il sig. Merati Giulio venne nominato rappresentante del sig. Galimberti Carlo Camillo, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano;
Vista la domanda, in data 21 luglio 1932-X, con la quale il menzionato agente di cambio, nel chiedere la propria ammissione in ruolo, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X, ha dichiarato di voler confermare il predetto Merati come suo procuratore;
Visto il R. decreto, in data 24 settembre 1932, con il quale il suindicato sig. Galimberti è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Decreta:

Il sig. Merati Giulio è confermato rappresentante del signor Galimberti Carlo Camillo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 10 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(676)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1933.
Conferma in carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano sig. Pirovano Giulio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 5864, in data 2 novembre 1931, col quale il sig. Pirovano Giulio venne nominato rappresentante del sig. Petrucci Rodolfo, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano;
Vista la domanda, in data 21 luglio 1932-X, con la quale il menzionato agente di cambio, nel chiedere la propria ammissione in ruolo, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X, ha dichiarato di voler confermare il predetto Pirovano come suo procuratore;
Visto il R. decreto, in data 1° dicembre 1932, con il quale il suindicato sig. Petrucci è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Decreta:

Il sig. Pirovano Giulio è confermato rappresentante del sig. Petrucci Rodolfo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 10 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(677)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1933.
Conferma in carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano sig. Conti Alfiero.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 2795-2822, in data 11 dicembre 1926, col quale, fra gli altri, il sig. Conti Alfiero venne nominato rappresentante del sig. Conti Rodolfo, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano;
Vista la domanda, in data 21 luglio 1932-X, con la quale il menzionato agente di cambio, nel chiedere la propria ammissione in ruolo, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X, ha dichiarato di voler confermare il predetto Conti Alfiero, come suo procuratore;
Visto il R. decreto, in data 24 settembre 1932-X, con il quale il suindicato sig. Conti Rodolfo è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Decreta:

Il sig. Conti Alfiero è confermato rappresentante del signor Conti Rodolfo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 10 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(678)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1933.
Conferma in carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano sig. Terenghi Umberto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 2523 in data 30 aprile 1927-V, col quale, fra gli altri, il sig. Terenghi Umberto venne nominato rappresentante del sig. Macchi Giuseppe, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano;
Vista la domanda, in data 21 luglio 1932-X, con la quale il menzionato agente di cambio, nel chiedere la propria ammissione in ruolo, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X, ha dichiarato di voler confermare il predetto Terenghi come suo procuratore;
Visto il R. decreto, in data 24 settembre 1932-X, con il quale il suindicato sig. Macchi è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Decreta:

Il sig. Terenghi Umberto è confermato rappresentante del sig. Macchi Giuseppe, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 10 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(679)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1933.
Costituzione del Collegio consultivo dei periti doganali per il triennio 1933-1935.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge n. 387 del 24 marzo 1927 che ha sostituito l'art. 5 del testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali, approvato con R. decreto n. 330, del 9 aprile 1911;

Vista la nota del Ministro per le corporazioni in data 18 gennaio 1933, n. 21380, dalla quale risulta l'elenco dei sei delegati effettivi e dei sei delegati supplenti, scelti, secondo le norme stabilite dall'art. 1, lettera b), del predetto Regio decreto-legge, per la costituzione del Collegio consultivo dei periti doganali per il triennio 1933-35;

Visto che con la suddetta nota n. 21380 del 18 gennaio 1933 il Ministro per le corporazioni ha designato a far parte del predetto Collegio — in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, lettera a), del sopracitato Regio decreto-legge — il gr. uff. dott. prof. Felice Guarneri;

Visto l'art. 6 del predetto testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali;

Determina:

Art. 1.

A costituire il Collegio consultivo dei periti doganali per il triennio 1933-35, sono nominati:

Corbino prof. Orso Mario, senatore del Regno, presidente;

Luciolli gr. cr. Ludovico, senatore del Regno,

Granelli gr. uff. Ezio,

delegati scelti dal Ministro per le finanze;

Guarneri prof. dott. gr. uff. Felice, delegato scelto dal Ministro per le corporazioni;

Delegati effettivi:

Locatelli comm. ing. Italo - Marozzi prof. Antonio, senatore del Regno - Oblieght comm. Alberto - Pantanelli prof. Enrico - Serono prof. dott. gr. uff. Cesare, deputato al Parlamento - Viola comm. Giovanni;

Delegati supplenti:

Cattaneo comm. Achille - Ferrari prof. Umberto - Gavazzi comm. ing. Giuseppe - Mango prof. Achille - Paci gr. uff. Guido - Serra dott. Dario.

Membri di diritto:

Mathis gr. uff. dott. Silvio, direttore generale delle dogane e imposte indirette;

Anzillotti gr. uff. dott. Eugenio, direttore generale del commercio;

Bagli comm. dott. Ivo, ispettore generale capo del Servizio trattati e legislazione doganale presso il Ministero delle corporazioni.

Art. 2.

Interverranno alle adunanze del Collegio:

Colombo comm. Arturo, nella sua qualità di direttore dell'Ufficio tecnico centrale delle dogane;

Villavecchia gr. uff. prof. Vittorio, nella sua qualità di direttore dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette.

Eserciterà le funzioni di segretario del Collegio il cav. Girolamo Ivaldi, ispettore capo di dogana reggente la sezione amministrativa aggregata all'Ufficio tecnico centrale delle dogane.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(726)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 27 febbraio 1933, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 80, relativo all'approvazione degli Accordi stipulati in Roma fra l'Italia e l'Ungheria in data 12 novembre 1932, per regolare alcune questioni derivate dalla guerra.

(729)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 1° marzo 1933-XI, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 febbraio 1933, n. 62, riguardante nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee.

(730)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 286.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 119 — Data: 8 novembre 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza — Intestazione: Irianni on. Ambrogio per conto della Società « Asti » — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 300, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1932.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2150 — Data: esercizio 1919-1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Debito pubblico — Intestazione: Salvucci Lucia fu Donato, minore sotto la p. p. della madre Salvucci Maria di Raffaele ved. Salvucci presentata dalla titolare pel tramutamento e con delega per il ritiro dei nuovi titoli a Rossi Giuseppe di Pietro di S. Donato, ecc. — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 210, consolidato 3,50 %, con decorrenza omessa.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 25 febbraio 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(722)

BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

Situazione al 10

			DIFFERENZE con la situazione al 31 gennaio 1933-XI — (migliaia di lire)
ATTIVO.			
Oro in cassa . . . . L.		5.865.162.594,67	+ 8.489
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero. . . . . L.	1.303.478.251,48		— 2.343
Buoni del tesoro e biglietti di Banca di Stati esteri . . »	125.851,99		— 37
		1.303.604.103,47	— 2.380
Riserva totale . . . . L.		7.168.766.698,14	+ 6.109
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1.772.798.105 —	—
Cassa . . . . »		318.601.059,12	— 114
Portafoglio su piazze italiane. . . . . »		4.992.017.716,13	— 41.927
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		4.035.133,66	— 440
Anticipazioni { su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . . . . L.	484.783.330,18		— 40.508
Anticipazioni { su sete e bozzoli. . »	254.939,90		— 74
		485.038.270,08	— 40.582
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . . L.		1.361.053.773,32	+ 436
Titoli di pertinenza della Cassa auton. d'ammortamento del Deb. pubbl. int. . »		—	—
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . . L.	9.643.857,99		— 186
altri . . . . »	46.328.641,24		+ 1.217
		55.972.499,23	+ 1.031
Credito di interessi verso l'Istituto di liquidazioni . . . . L.		—	—
Azionisti a saldo azioni . . . . »		200.000.000 —	—
Immobili per gli uffici . . . . »		169.220.936,26	—
Istituto per la Ricostruzione Industriale - Sezione Smobilizzi industriali . . . . »		1.890.182.186,71	—
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario . . . . . . L.	30.000.000 —		—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale . . . . »	32.485.000 —		—
Impiego della riserva speciale azionisti . . . . »	106.723.350,98		—
Impiego fondo pensioni . . . . »	235.089.551,34		— 2
Debitori diversi . . . . »	216.006.848,86		+ 47.186
		620.304.751,18	+ 47.184
Spese . . . . L.		20.450.131,58	+ 1.195
L.		19.058.441.260,41	
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		27.439.990.921,36	— 1.207.715
L.		46.498.432.181,77	
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		397.484.531,56	— 641
TOTALE GENERALE . . . L.		46.895.916.713,33	

Saggio normale dello sconto 4 % (dal 9 gennaio 1933-XI)

Il governatore: AZZOLINI.

(11132)

D'ITALIA

Versato L. 300.000.000

febbraio 1933 XI)

PASSIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 31 gennaio 1933 XI (migliaia di lire)	
Circolazione dei biglietti	L.	13.350.708.550 —	—	81.826
Vaglia cambiari e assegni della Banca	»	279.365.429,61	—	105.141
Depositi in conto corrente	»	1.406.599.758,41	+	187.260
Conto corrente del Regio tesoro	»	300.000.000 —		—
Totale partite da coprire	L.	15.336.673.738,02	+	293
Capitale	L.	500.000.000		—
Massa di rispetto	»	100.000.000 —		—
Riserva straordinaria patrimoniale	»	32.500.000 —		—
Conti correnti vincolati	»	950.882.447,63	+	95.273
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato	»	1.197.433.459,30	—	58.479
Istituto di liquidazioni - conto Titoli	»	—		—
Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl. interno: conto corrente	»	75.876.950,38	+	773
Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl. interno: conto titoli	»	—		—
Partite varie:				
Riserva speciale di proprietà degli azionisti . . . . L. 110.550.313,52			+	939
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici . » 46.000.000 —				—
Creditori diversi . . . » 582.737.026,47			—	67.898
		739.287.339,99	—	66.959
Rendite del corrente esercizio	L.	72.972.258,31	+	1.991
Utili netti dell'esercizio precedente	»	52.815.066,78		—
	L.	19.058.441.260,41		
Depositanti	»	27.439.990.921,36	—	1.207.715
	L.	46.498.432.181,77		
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	397.484.531,56	—	641
TOTALE GENERALE	L.	46.895.916.713,33		

Rapporto della riserva ai biglietti in circolazione ed a ogni altro impegno a vista 46.74 %

Rapporto dell'oro ai biglietti in circolazione 43.93 %.

Ragioneria generale: Il capo servizio: G. Ros

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 50.

Media dei cambi e delle rendite

del 2 marzo 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	19.54
Inghilterra (Sterlina)	[illegible]
Francia (Franco)	77·10
Svizzera (Franco)	382 —
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.751
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	16.30
Cecoslovacchia (Corona)	58.17
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.98
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.667
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.43
Olanda (Fiorino)	7.912
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	163 —
Svezia (Corona)	3.55
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	76.55
Id. 3,50 % (1902)	74.925
Id. 3 % lordo	55.75
Consolidato 5 %	84.325
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.825
Id. id. Id. 1940	101.95
Id. id. Id. 1941	102 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	86.525

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso a 10 posti di ispettore tecnico (gruppo A, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico di vigilanza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modifiche;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, riguardante provvidenze a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Visto il R. decreto 26 giugno 1927, n. 1570, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3045, concernente il passaggio dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili dal Ministero dei lavori pubblici al Ministero delle comunicazioni;

Visto il R. decreto 14 ottobre 1932, n. 1516, che istituisce i ruoli organici del personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili alla dipendenza del Ministero delle comunicazioni;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 16 giugno 1932-X, con cui vengono stabilite norme per l'espletamento dei concorsi di ammissione agli impieghi statali;

Ritenuto che l'art. 7 del R. decreto 14 ottobre 1932-X sovra citato, stabilisce che al primo concorso per esami da bandire, dopo la data del R. decreto stesso e non oltre il 30 giugno 1933, per l'assunzione di personale al grado iniziale delle qualifiche tecniche (gruppo *A* - tabella 1ª annessa al R. decreto in parola) dei ruoli organici dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, saranno applicate le disposizioni transitorie di cui al R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, con il quale sono state dettate norme transitorie per i passaggi a categoria superiore e la sistemazione in ruolo del personale in servizio delle Amministrazioni statali;

Vista la lettera n. 7371/1-3-1 in data 30 novembre 1932-XI con la quale la on. Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato, tra le altre, anche l'autorizzazione data da S. E. il Capo del Governo a bandire nel 1933 e secondo le norme di cui al ripetuto R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, un concorso a 10 posti nel grado iniziale delle qualifiche tecniche di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 10 posti di ispettore tecnico (gruppo *A* - grado 10°) nel ruolo del personale tecnico di vigilanza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

Art. 2.

Possono essere ammessi al suddetto concorso:

1° gli impiegati che alla data del 18 dicembre 1930 appartenevano ai ruoli del gruppo *B* delle Amministrazioni dello Stato considerati nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

2° il personale che presti ininterrotto servizio, almeno dal 31 dicembre 1928, presso l'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili od anche presso il Ministero dei lavori pubblici, in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista od altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che eserciti, alla data del 18 dicembre 1930, le funzioni proprie del gruppo e del ruolo per il quale il concorso è bandito.

L'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari non costituisce interruzione.

Per gli aspiranti di cui al presente articolo si prescinde dal limite massimo di età, fissato dai singoli ordinamenti, ma è necessario il possesso, alla data predetta del 18 dicembre 1930, del titolo di studio indicato al successivo art. 4.

Art. 3.

I posti messi a concorso verranno conferiti:

1° sino al raggiungimento delle proporzioni stabilite dall'articolo 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, in rapporto al totale dei posti del ruolo, ai candidati di cui nel precedente articolo, che siano invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale;

2° in ragione di quattro quinti dei rimanenti, ai candidati che siano ex combattenti compresi quelli che abbiano preso parte ai fatti d'armi nelle Colonie italiane o nelle località indicate nell'articolo 15 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284, oppure siano orfani, o vedove non rimaritate, o sorelle nubili di caduti in guerra o per la causa nazionale;

3° per l'altro quinto, unitamente a quelli di cui ai precedenti numeri 1° e 2°, che eventualmente restino disponibili, agli altri candidati.

Le nomine ai posti messi a concorso sono conferite nell'ordine di graduatoria formata in base alle votazioni riportate e con l'osservanza del disposto degli articoli 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 4.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili (Uffi-

cio affari generali e personale) per il tramite dei capi dell'ufficio dal quali dipendono, la relativa domanda su carta bollata da L. 5 non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° atto di nascita legalizzato;

2° certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario del Tribunale civile e penale del luogo di nascita;

3° certificato della competente autorità municipale, dal quale risulti che il concorrente sia cittadino italiano, e non sia privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia, in occasione del concorso, riconosciuta, in virtù di R. decreto ai termini dell'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Pei nativi della Tripolitania e della Cirenaica vigono le disposizioni dei Regi decreti 1° giugno 1919, n. 931, e 6 novembre 1919, n. 2401, concernenti gli effetti della cittadinanza loro conferita ai sensi dei decreti medesimi;

4° certificato del Comune di abituale residenza attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta civile e morale;

5° titolo di studio in originale e cioè diploma di ingegnere per coloro che l'ottennero prima dell'applicazione del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909; per quelli laureati posteriormente l'attestato comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere ai sensi del Regio decreto suindicato;

6° certificato delle votazioni ottenute negli esami delle singole materie di studio dei corsi delle scuole di ingegneria e in quello di laurea.

Coloro che ottennero la laurea anteriormente all'applicazione del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, dovranno altresì presentare una dichiarazione in tal senso del direttore della Scuola d'applicazione o del Politecnico

I candidati appartenenti ai territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e che abbiano acquistato la cittadinanza italiana in virtù della sezione 6ª, parte 3ª, del Trattato di S. Germano, dell'art. 7, n. 2, del Trattato di Rapallo, del R. decreto 30 dicembre 1922, n. 1890, e del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, possono essere ammessi al concorso se risulti che alla data di annessione dei detti territori erano in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) titolo di ingegnere civile autorizzato;

b) attestato di secondo esame di Stato conseguito in un politecnico della cessata Monarchia austro-ungarica e dell'esame di Stato della Scuola superiore di agronomia di Vienna o delle scuole superiori montanistiche.

Non sono ammessi titoli equipollenti;

7° un certificato del capo dell'ufficio attestante che il candidato ha prestato ininterrotto servizio almeno dal 31 dicembre 1928 e che alla data del 18 dicembre 1930 esercitava le funzioni proprie degli ispettori di vigilanza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili;

8° foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva. Gli ex combattenti dovranno produrre una copia dello stato di servizio militare, i documenti attestanti le eventuali benemerenze di guerra ed una dichiarazione integrativa, da rilasciarsi dall'autorità militare ai sensi della circolare 588 *Giornale militare* 1922 ed attestante la permanenza, durante la guerra 1915-1918, in zona di operazioni presso reparti operanti o presso i Comandi mobilitati.

Coloro che abbiano preso parte a fatti d'arme nelle Colonie italiane e nelle località indicate nell'art. 15 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284, dovranno produrre dei documenti dai quali la suddetta partecipazione possa essere rilevata in modo non dubbio;

9° certificato medico da cui risulti, se il candidato non è ex combattente, che egli è di sana e robusta costituzione fisica esente da imperfezioni ed atto all'impiego cui aspira, e se il candidato è ex combattente o invalido di guerra, che egli è esente da imperfezioni che lo rendano inidoneo all'impiego cui aspira, salvo all'Amministrazione la facoltà di sottoporre in ogni caso il candidato alla visita di un sanitario da essa delegato.

Per gli invalidi di guerra e i minorati per la causa nazionale, oltre il certificato di cui sopra dovrà essere prodotta un'attestazione da rilasciarsi da un ufficiale sanitario e nella quale venga esplicitamente dichiarato che l'invalido, per il grado e la natura della sua mutilazione od invalidità o per le sue condizioni di salute, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla sicurezza dei compagni di lavoro

Il medico e l'ufficiale sanitario, prima di rilasciare il certificato e l'attestazione, dovranno farsi esibire dal candidato la carta di identità di cui al testo unico 18 giugno 1931, n. 773, od altro documento equipollente a termini di legge e dovranno fare esplicita menzione di questa formalità nel certificato e nell'attestazione.

Gli invalidi di guerra e i minorati per la causa nazionale dovranno produrre il libretto di pensione privilegiata o il decreto di concessione della pensione. Gli orfani di guerra o per la causa nazionale dovranno produrre un idoneo documento attestante tale loro qualità.

La domanda e i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo;

10° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio;

11° il certificato di iscrizione al P. N. F. da rilasciarsi dal competente segretario federale (con l'indicazione della prima iscrizione).

I certificati di cui ai numeri 2, 3 e 4 dovranno [illegible] presente decreto, e quelli di non anteriore di [illegible] cui ai numeri 1, 3, 4, 9 e 10 dovranno essere debitamente legalizzati.

Sono dispensati dal produrre l'atto di nascita, il certificato generale, il certificato di cittadinanza italiana e i documenti indicati al n. 7 gli impiegati di ruolo i quali, peraltro, dovranno presentare copia dello stato di servizio civile.

Art. 5.

Non saranno ammessi al concorso i candidati la cui domanda perverrà al Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili (Ufficio affari generali e personale) oltre il termine previsto all'art. 4 del presente decreto.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 6

La Commissione esaminatrice sarà composta: di due ispettori superiori tecnici dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili (il più anziano con funzioni di presidente), d'un ispettore capo tecnico, d'un direttore di Circolo ferroviario d'ispezione e di un professore ordinario di una delle Regie scuole di ingegneria.

Alla Commissione sarà aggregato, con voto consultivo, un professore insegnante per ciascuna delle lingue inglese e tedesca, qualora vi sieno concorrenti che nella domanda di ammissione al concorso abbiano dichiarato di conoscere tali lingue o una di esse. Espleterà le funzioni di segretario un ispettore tecnico dell'Ispettorato generale stesso.

Art. 7.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una prova orale sulle materie indicate nel contesto del presente articolo.

Inoltre tutti i candidati dovranno sostenere per iscritto una prova di lingua francese. I candidati che nella domanda di ammissione al concorso dichiareranno di conoscere anche la lingua inglese o tedesca ne daranno prova nello stesso giorno mediante traduzione in italiano dalla lingua che avranno dichiarato di conoscere.

Le materie su cui si svolgeranno gli esami sono le seguenti:

A) *Meccanica applicata alle costruzioni*:

1. Calcoli di resistenza e verifiche di stabilità di edifici ferroviari (strutture e solai in ferro e in cemento armato; coperture e incavallature in legno, in ferro e in cemento armato; tettoie, pensiline, ecc.).
2. Calcoli di resistenza e verifiche di stabilità dei ponti in legno, in muratura, in ferro ed in cemento armato. Sovraccarichi di prova; prove statiche e dinamiche.
3. Calcoli di resistenza dei muri di sostegno e dei rivestimenti delle gallerie

B) *Fisica tecnica*:

1. Principi fondamentali di termodinamica.
2. Principi fondamentali di elettrotecnica. Motori a corrente continua, motori monofasi e trifasi.
3. Calcoli degli impianti di trazione elettrica.

C) *Materiali da costruzione*:

1. Materiali per strutture murarie (mattoni, pietre da taglio, calci, pozzolane, sabbie, malte, cementi, ecc.).
2. Materiali per strutture metalliche (ferro, ghisa, acciaio, alluminio e leghe principali).
3. Legnami (essenze principali impiegate nella costruzione delle linee ferroviarie e del relativo materiale rotabile).

D) *Costruzioni stradali e ferroviarie*:

1. Norme per il tracciamento delle ferrovie e delle strade ordinarie.
2. Stabilità delle costruzioni stradali e ferroviarie in relazione alla natura geologica dei terreni attraversati.
3. Limiti di pendenza, raggi delle curve, tipi e dimensioni del corpo stradale per ferrovie a scartamento ordinario, a scartamento ridotto e per tramvie.

4. Movimenti di materie, sterri e rilevati; consolidamenti di terrapieni e di trincee, fognature e drenaggi; opere di difesa dalle corrosioni dei fiumi e dei torrenti.

5. Costruzioni murarie del corpo stradale (tipi principali di muri di sostegno, di tombini e acquedotti, di ponti e viadotti in legno, in muratura, in ferro, in cemento armato; gallerie).

6. Massicciata ed armamento (tipi principali; traverse, rotaie, deviatoi, ecc.)

7. Fabbricati ferroviari (fabbricati per viaggiatori e per merci, magazzini, piani caricatori, rimesse, officine, ecc.).

8. Segnali (dischi e semafori, apparecchi di sicurezza per le manovre dei segnali; apparati di blocco).

9. Ferrovie speciali: ferrovie a dentiera; funicolari; funivie per merci e per viaggiatori. Caratteristiche costruttive e calcoli relativi.

E) *Macchine*:

1. Macchine a vapore per locomotive (caldaie, cilindri, stantuffi, sistemi di distribuzione, ecc.; potere aderente e sforzo di trazione; tabelle di prestazione).

2. Motori elettrici (vari sistemi di trazione elettrica per ferrovie e tramvie; automotrici e locomotori elettrici).

3. Motori a scoppio per autoveicoli (organismi che costituiscono il motore a scoppio e loro funzionamento; ciclo Otto; carburazione e accensione; lubrificazione e raffreddamento del motore).

4. Motori Diesel per autoveicoli (organismi che li costituiscono e loro funzionamento; ciclo Diesel; pompe d'iniezione).

F) *Materiale rotabile per ferrovie, tramvie e trasporti automobilistici*:

1. Veicoli ferroviari e tramviari (carrozze viaggiatori, carri merci, sistemi di frenatura).

2. Veicoli automobili (organi di trasmissione: frizione, cambio di velocità, differenziale: meccanismo di sterzo; sistemi di frenatura; gomme: accessori. Tipi principali di autoveicoli per trasporto pubblico di viaggiatori e loro costo di esercizio Autoveicoli per trasporto di merci).

3. Funzionamento delle officine per la riparazione del materiale ferroviario, tramviario e automobilistico.

4. Principali lavori di riparazione alle locomotive e ai veicoli ferroviari, tramviari e automobilistici (grandi riparazioni, medie e piccole riparazioni, visite periodiche, ecc.)

G) *Legislazione*:

1. Leggi sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato e nozioni di statistica.

2. Leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

3. Leggi e regolamenti sulla concessione di ferrovie, tramvie e servizi pubblici automobilistici.

4. Leggi e regolamenti sull'esercizio delle ferrovie, tramvie e servizi pubblici automobilistici.

5. Leggi sulla circolazione stradale.

H) *Relazione tecnica in lingua francese* (o inglese o tedesca).

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni 5, 6, 7 e 8 giugno 1933-XI; la prova orale avrà luogo presso l'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili in giorno che verrà fatto conoscere tempestivamente agli interessati.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali avranno ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte purchè in nessuna di queste conseguano meno di sei decimi.

La prova orale si intenderà superata se i candidati otterranno in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Per le prove che verranno date nelle lingue, la Commissione aggiungerà alla votazione definitiva un coefficiente che in ogni caso non potrà superare un ventesimo.

Art. 10.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 2, ultimo comma, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, e 5 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, conseguiranno la nomina ad ispettore tecnico (grado 10°).

Coloro invece che non si trovino nelle condizioni stabilite dalle disposizioni suindicate, saranno assunti in prova per il periodo di sei mesi.

Art. 11.

Gli aspiranti riceveranno l'avviso dell'esito della loro domanda a mezzo di lettera raccomandata.

Art. 12.

I candidati dovranno presentarsi agli esami forniti della carta di identità personale o di altro documento equipollente a termini di legge.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: CIANO.

(732)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.